SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109/L

LEGGE 27 maggio 2005, n. **104.**

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.

05G0129

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 maggio 2005, n. **103.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.065 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I. TRASPORTO VIAGGIATORI

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre località stabilite.
3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le autorità medesime.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con l'indicazione delle fermate e del chilometraggio.
6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

I. 3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori effettuato in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

I. 4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio occasionale:

1) Trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse;
2) Viaggi di ingresso a carico nel territorio della Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
3) Il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei viaggiatori.
3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.
4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo.

I.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

4. L'autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
5. L'Autorità competente dell'altra Parte Contraente comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II. TRASPORTO DI MERCI

Art. 11

1 L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi e di transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.
2 Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il movimento e la permanenza del veicolo, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3 Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 12

1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo 11, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorità competenti:

1) i trasporti funebri;
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
5) i trasporti postali;
6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di

sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

10) i trasporti di api e avannotti.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.

Art. 13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

2. Nel caso di complesso di veicoli si può utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.

2 E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1.I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità del veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i passeggeri trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.

2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Art. 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
2. Per le violazione delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 18

1) I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

2) La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 19

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
2. Le parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

Art. 20

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.
2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

Art. 22

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 23

1) La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2) I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
3) Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo.

Art. 24

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato, decide – su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

1. avvertimento;
2. diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
3. sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4. revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità delle Parti Contraenti.
2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica italiana :

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

per il Governo della Repubblica di Belarus:

il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

Art. 26

Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:

1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli articoli 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito;
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;
4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito all'applicazione del presente Accordo;

5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunità di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Art. 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

Art. 28

1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.
2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente concordata nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento delle Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo sarà valido per un periodo di un anno e resterà valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti Contraenti notificherà per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte Contraente, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità, la sua intenzione di denunciarlo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a....Minsk........ il 3 giugno 2003, in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua bielorussa entrambi i testi facenti ugualmente fede.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Paolo Maria Napolitano

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica di Belarus

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2927):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 29 aprile 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 maggio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 30 giugno 2004.

Relazione scritta presentata il 1º luglio 2004 (Atto S. n. 2927 A relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5172):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 15 settembre 2004 e il 15 marzo 2005.

Esaminato in aula il 16 maggio 2005 ed approvato il 17 maggio 2005.

05G0128

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2004.

Rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 costitutivo, fra l'altro, dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 253, la quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale e con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2000 con il quale è stata approvata la dotazione organica, tra l'altro, dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno (fissando con la tabella allegata, in 65 unità di personale il ruolo della citata Autorità di bacino);

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge n. 584 del 21 ottobre 1994;

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1995, n. 275;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 232 del 13 luglio 1999;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2001 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo avanzata nella seduta del giorno 11 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È fissata la dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno secondo la tabella allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 5, foglio n. 30

TABELLA

DOTAZIONE ORGANICA AUTORITÀ DI BACINO - 120 UNITÀ

Categoria	Dotazione approvata con DPCM 20.12.99	Ampliamento tecnici	Ampliamento amministrativi	Incremento proposto	TOTALE
Dirigenti	5	3	2	5	10
D	27	4	6	10	37
C	16	21	7	28	44
B	17	4	8	12	29
A	0	0	0	0	0
TOTALI	65	32	23	55	120

05A05823

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2005.

Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe della regione Toscana. (Ordinanza n. 3438).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella quale si individuano le dighe per le quali sono ricorrenti i requisiti previsti dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, per la relativa messa in sicurezza;

Ritenuto, pertanto, che per le dighe di Muraglione (comune di Montecatini Val di Cecina), Montestigliano (comune di Sovicille), Fosso Bellaria (comune di Civitella Paganica) sussistono i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere alla messa in sicurezza dei predetti invasi;

Vista la nota della regione Toscana del 2 marzo 2005;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 marzo 2005;

Vista la nota della regione Toscana del 24 marzo 2005;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 6 aprile 2005;

Vista la nota della regione Toscana del 20 aprile 2005;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 26 aprile 2005;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 3789 del 28 aprile 2005, pervenuta il 10 maggio 2005;

Vista la nota della regione Toscana del 13 maggio 2005;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 4256, del 5 maggio 2005, inerente alla possibilità di stipulare apposite polizze assicurative;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Su proposta del Registro italiano dighe;

Dispone:

Art. 1.

1. Il direttore del settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture e trasporti le regioni Toscana - Umbria è nominato commissario delegato per la messa in sicurezza delle dighe di Muraglione (comune di Montecatini Val di Cecina), Montestigliano (comune di Sovicille), Fosso Bellaria (comune di Civitella Paganica) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emer-

genza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purché risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le medesime finalità il commissario delegato dispone per l'appalto e per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione.

2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il commissario delegato valuterà, nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilità di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1.

3. Il commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione; ovvero qualora si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle residuali all'autorità competente per l'asta fluviale.

4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge convertito n. 79/2004 secondo le modalità previste dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza della diga di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 2.

1. Il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un cronoprogramma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma sarà trasmesso al Comitato di alta sorveglianza istituito dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attività prevista nel cronoprogramma, il commissario delegato comunica al Comitato di alta sorveglianza ed al Registro italiano dighe lo stato di avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che saranno adottate dal commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale delle strutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Toscana - Umbria - Settore infrastrutture. Il commissario delegato può, qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 4.

2. Per gli interventi di messa in sicurezza il commissario delegato nomina un responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al precedente comma 1 al quale, nell'ambito della vigenza temporale dello stato di emergenza, è riconosciuto un compenso forfetario annuo lordo pari al trenta per cento dell'indennità di posizione in godimento. Il commissario delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di un numero massimo di tre unità di personale prescelte nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Toscana - Umbria, a cui potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di settanta ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale della struttura commissariale sono, inoltre, corrisposti i rimborsi per le spese di missione nonché il rimborso degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione commissariale. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato può, altresì, stipulare fino ad un massimo di 2 contratti di consulenza, per un importo massimo fino a complessivi 20.000 cadauno, con esperti aventi comprovata esperienza e professionalità nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il presidente del Registro italiano dighe con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'ufficio periferico territorialmente competente, il personale preposto alle attività di istruttoria per l'approvazione tecnica dei progetti e del monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione di cui alla presente ordinanza fino ad un massimo di tre unità. Al predetto personale, qualora titolare di qualifica dirigenziale, sarà corrisposto un compenso forfetario annuo pari al 30% dell'indennità di posizione in godimento, altresì il personale non dirigenziale potrà essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di settanta ore mensili-procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale

dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed espressamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio saranno corrisposti i relativi rimborsi di legge.

4. Con le medesime modalità il presidente del Registro italiano dighe individua fino ad un massimo di tre unità di personale dirigenziale e fino ad un massimo di due unità di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attività tecniche ed amministrative degli uffici della sede centrale del medesimo Registro italiano dighe connesse con l'approvazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza ai quali sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3.

5. In ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui alla presente ordinanza, nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è corrisposta al medesimo commissario - direttore del Settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture e trasporti una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al venti per cento del trattamento economico in godimento.

Art. 4.

1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f)*, art. 378;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345;

decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-*ter* e 1-*quinquies*;

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater* nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

leggi regionali strettamente connesse con l'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 5.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato potrà utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.

Art. 6.

1. In ragione della peculiarità delle attribuzioni affidate al commissario delegato nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, il medesimo commissario, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite, può estendere, in relazione alle funzioni dallo stesso commissario esercitate, le polizze assicurative per la responsabilità civile stipulate per il personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Borrero Figueroa (Ebert) Diana Maritza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Borrero Figueroa (Ebert) Diana Maritza, nata a Cali (Colombia) il 10 settembre 1962, cittadina britannica, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di titulo de psicologa presso l'«Universidad del Valle» il 26 settembre 1986;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'autorizzazione della «Secreteria Salud Direccion de desarrollo de servicios de salud area de vigilanza y control de la offerta - Officia de Registros» al n. 11104 in data 18 agosto 1987;

Preso atto inoltre che è iscritta in qualità di «graduate member» alla British Psychological Sociaty e che documenta anche esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Borrero Figueroa (Ebert) Diana Maritza, nata a Cali (Colombia) il 10 settembre 1962, cittadina britannica, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A05829

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Hasmundova Milada, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hasmundova Milada, nata a Nitra (Slovacchia) il 17 maggio 1976 cittadina slovacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di socialna praca, conseguito in Slovacchia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magister-Socialna Praca» conseguito presso l'«Univerzita Komenskeho V Bratislave-Pedagogicka fakulta» il 17 maggio 1999 e che tale titolo dà diritto in Slovacchia ad esercitare la professione di esperto di servizio sociale, come da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Bratislava del 6 ottobre 2004;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e del 22 marzo 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Hasmundova Milada, nata a Nitra (Slovacchia) il 17 maggio 1976 cittadina slovacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A05830

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Popp Adela Sonia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Popp Adela Sonia, nata a Baia Mare (Maramures) il 5 marzo 1980, cittadina rumena, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale, di cui è in possesso, conseguito in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale «licentiat in biologie-chimie conseguito presso l'«Universitatea de Nord Baia Mare» nella sessione giugno 2002;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 commi. Del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze rinnovato in data 3 marzo 2005 con scadenza il 2 aprile 2006, per lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra Popp Adela Sonia, nata a Baia Mare (Maramures) il 5 marzo 1980, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A05831

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 maggio 2005.

Determinazione, per l'anno 2006, delle aliquote percentuali massime di personale femminile da reclutare nelle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che demanda al Ministro della difesa la determinazione annuale delle aliquote percentuali di personale militare femminile da reclutare nei ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, previo parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna e d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 2004 e 10 settembre 2004, adottati in attuazione della predetta disposizione per l'anno 2005;

Considerato che risultano attualmente superate le esigenze formative connesse all'impiego operativo e quelle di adeguamento infrastrutturale che avevano determinato, fino all'anno 2005, la necessità di immissioni graduali del personale militare femminile nelle Forze armate;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2004, n. 275, che nel disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, prevede il trasferimento a detta Commissione delle funzioni consultive in materia di reclutamento del personale militare volontario femminile, di cui all'art. 1, commi 5, 6 e 7, della legge n. 380 del 1999, in precedenza esercitate dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna;

Visto il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;

Acquisita l'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Sulla proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il reclutamento del personale militare femminile dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri è effettuato, per l'anno 2006, in tutti i ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni senza alcuna limitazione percentuale.

Roma, 27 maggio 2005

Il Ministro: MARTINO

05A05956

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari con scadenza 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;

Considerato pertanto che le registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto;

Decreta:

Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato elenco sono decadute a partire dalla data di scadenza di ciascun prodotto in quanto non sono

state presentate le domande di rinnovo previste dall'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001.

La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI D'UFFICIO PER MANCATO RINNOVO

Prodotto	Numero di registrazione	Impresa	Data di registrazione	Scadenza
Kur 550 M	011113	Agribio S.r.l.	06/12/01	31/01/05
Simox	010413	Auschem Ltd.	29/03/00	29/03/05
Gibor Tab	009316	Dott. Antonio Boracchini & C. S.n.c.	01/09/97	22/05/05
Agrolid	012142	Genetti S.a.s.	27/01/05	28/02/05

05A05787

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari con scadenza 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, a partire dalle rispettive date di scadenza;

Decreta:

1. Sono revocate, a partire dalle rispettive date di scadenza, le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CON RINUNCIA AL RINNOVO
REVOCATI A PARTIRE DALLA DATA DI SCADENZA

Prodotto	Numero di Registrazione	Impresa	Data di Registrazione	Scadenza
BITAM D	008589	BAYER CROPSCIENCE S.R.L	03/12/94	31/12/05
MAZEB RAME BLU	008988	BAYER CROPSCIENCE S.R.L	11/11/96	31/12/05
PENNDAZIM 50 WP	009537	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	02/03/98	31/12/05
DIFUSE 48 SC	010571	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.	01/08/00	01/08/05
STAM SX	008475	DOW AGROSCIENCES B.V.	14/02/94	31/12/05
HOPPER 360	009023	DOW AGROSCIENCES B.V.	02/12/96	31/12/05
HOPPER BIOFLUID	010102	DOW AGROSCIENCES B.V.	23/07/99	31/12/05
GRADO 75 WG	008969	ISAGRO ITALIA S.R.L.	25/10/96	31/12/05
TIGER	009600	ITAL AGRO S.R.L.	14/04/98	31/12/05
BLEKRITT MB	009476	SIAPA S.R.L.	13/01/98	31/12/05
SULPRAL	008306	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	04/06/93	31/12/05
SULFOSATE 480 SL	008305	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	04/06/93	31/12/05

05A05788

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Ziram», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Ziram» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Ziram» dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1º agosto 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram, ziram non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º febbraio 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Ziram» revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Ziram» la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1º febbraio 2005 conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ZIRAM, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
STIZIR 90 PB	4456	01/10/81	AGROSOL S.R.L.
BAYCOR ZF	5504	03/10/83	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
COLTAL KONZ	3016	19/04/79	DIACHEM S.P.A.
MICOSIN 90	4002	12/11/80	DIACHEM S.P.A.
ZIRKOL L	11232	04/03/02	EUROCENTRAL COMPANY
FUNVIN ATTIVATO ZIRAM	4227	21/03/81	EUROZOLFI S.R.L.
DRUPAX	4133	20/12/80	GUABER S.P.A.
ZIRKOL	8952	25/10/96	KOLLANT S.P.A.
ZIRAM 90	4670	25/02/82	MARK S.R.L.
STIZIR WG	9776	01/10/98	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
CUMAN L	3303	25/10/79	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

05A05902

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Tiram», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Tiram» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Tiram» dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° agosto 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram, ziram non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Tiram» revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Tiram» la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° febbraio 2005 conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI TIRAM, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2003

Podotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
COLTAL KONZ	3016	19/04/79	DIACHEM S.P.A..
TETRAPOM	3904	11/10/80	CIFO S.P.A.
SCLEROSAN 5	4230	12/03/81	CIFO S.P.A.
CRITOZAM 49	7554	25/10/88	CIFO S.P.A.
CICATRON	8416	07/08/93	CIFO S.P.A.
CICATRON 90	11235	13/03/02	CIFO S.P.A.
SOLFORIN T.M.T.D.	2814	29/04/78	EUROZOLFI S.R.L.
FULVIN ATTIVATO T.M.T.D.	4224	17/02/81	EUROZOLFI S.R.L.
TIURAM FORET 80 WG	11528	06/12/02	FMC FORET S.A.
LENTACOL	6877	14/11/86	NUFARM GMBH & CO KG
KARPONET	6900	03/12/86	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
SEMESAN	7156	24/06/87	PAVONI & C. S.p.A.
TRISOL 50	2889	20/10/78	SARIAF S.P.A.
SCLEROSAN 10	4167	13/01/81	SICIL IMPORT-EXPORT S.R.L.
TMTD 50 BIANCO	3176	06/07/79	SIPCAM S.P.A.

05A05903

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Molinate», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Molinate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «molinate» dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1º agosto 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram, ziram non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º febbraio 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «molinate» revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «molinate» la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1º febbraio 2005 conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI MOLINATE, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
DISERMOL-E.C.	9779	30/10/98	ADICA S.R.L.
CARTIX	9368	25/9/97	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
ORDRAM 7,5 GRANULARE	1463	02/07/75	ISAGRO S.P.A.
ORDRAM 5G	1494	26/06/74	ISAGRO S.P.A.
MOLISAR EC	9982	09/03/99	SARIAF S.P.A.
MOLINAM SL	5391	30/06/83	SIPCAM S.P.A.
MOLINAM SG	5443	14/09/83	SIPCAM S.P.A.
MALERTOX RISO FLUID	6304	03/04/85	SIVAM S.P.A.

05A05904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro di Forlì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì n. 22454 dell'11 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro;

Vista la lettera del 20 aprile 2005 con la quale la U.I.L. camera sindacale provinciale di Forlì comunica che il sig. Amadori Renzo viene designato membro titolare della suddetta commissione in sostituzione del sig. Casadei Maurizio, che rimane a farne parte quale membro supplente;

Vista la lettera con la quale il sig. Rossi Angelo, attuale componente supplente della commissione in parola, rassegna le dimissioni dall'incarico;

Decreta:

Il sig. Amadori Renzo è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali e plurime di lavoro di Forlì in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il sig. Casadei Maurizio è nominato componente supplente della medesima commissione.

Forlì, 26 maggio 2005

Il direttore provinciale: DALMONTE

05A05746

DECRETO 26 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa progetti e lavori Piccola società cooperativa a r.l.», in Lendinara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del

lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2 con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle Politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale sono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001 n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001 n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che la revisione della società cooperativa progetti e lavori piccola società cooperativa a r.l. si è conclusa con la proposta di liquidazione ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto non ha mai presentato i bilanci fin dalla sua costituzione;

Tenuto conto di quanto espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, così;

Decreta:

La società «Cooperativa progetti e lavori piccola società cooperativa a r.l.», con sede in 45026 Lendinara (Rovigo) via Martiri di Villamarzana n. 25, costituita per rogito notaio dott. Claudio Gabinio in data 20 novembre 1998, repertorio 147181, R.E.A. n. 128730 Camera di commercio industria ed artigianato di Rovigo, codice fiscale e n. Registro delle imprese 01115790295, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 26 maggio 2005

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

05A05837

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca di sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa agricola Scaloni II», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Premesso che con decreto direttoriale n. 15 del 21 febbraio 2005 venne disposta la sostituzione dei liquidatori della «Società cooperativa agricola Scaloni II», con sede in Roma, costituita in data 14 dicembre 1979, rogito notaio Giuliani Giancarlo, Rep. 5032 - BUSC 25578, c.f. 03743420584 - signori Erba M. e Ferri C. con il dott. Gullotto Tiziano;

Considerata l'istanza presentata in data 16 maggio 2005 dai legali rappresentanti della cooperativa in narrativa, nella quale si richiedeva la revoca del decreto direttoriale su indicato, in quanto fondato su motivazioni prive di fondamento;

Considerato che quest'ufficio ha accertato che il decreto stesso è stato effettivamente adottato sulla base delle risultanze di una visita ispettiva che si sono rivelate non conformi alla realtà dei fatti;

Visto il parere favorevole espresso dal MAP - DIV II Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 25 maggio 2005 in ordine alla revoca stessa;

Decreta:

La revoca del decreto direttoriale n. 15 del 21 febbraio 2005 con cui venne nominato il dott. Gullotto Tiziano residente in Roma, piazza Irnerio n. 67, relativamente alla sola nomina di liquidatore della «Società cooperativa agricola Scaloni II».

Roma, 31 maggio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A05820

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «La Fenice a r.l.», in Fuscaldo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non abbiano depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa «La Fenice a r.l.», con sede in Fuscaldo alla via A. Valenza n. 10 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Eleonora D'Aqui in data 21 novembre 1988, repertorio n. 43966, registro società n. 2080, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 2924/237746, in liquidazione ordinaria dal 1992 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal Registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05832

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Al Risparmio a r.l.», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 e 3 del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Al Risparmio a r.l. «con sede in S. Giovanni in Fiore alla via Pollino, n. 43 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 14 febbraio 1985 repertorio 7434, registro società 4742, tribunale di Cosenza posizione BUSC 2445/211436, in liquidazione ordinaria dal 1988 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05833

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. Co Società cooperativa di consumatori a r.l.», in Trebisacce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 e 3 del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa «Coop. Co Società cooperativa di consumatori a.r.l.», con sede in Trebisacce alla via XXVI Aprile, n. 2 (Cosenza) costituita con atto notaio dott.ssa Emilia Laurito in data 25 ottobre 1991 repertorio 22223, tribunale di Castrovillari posizione BUSC 3424/267032, in liquidazione ordinaria dal 1999 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti

possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05834

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Mater Divinae Gratiae a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 e 3 del codice civile che prevede la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Mater Divinae Gratiae a r.l.», con sede in Cosenza alla via Panoramica, n. 35 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 27 febbraio 1965, repertorio 46490 registro società 1537, tribunale di Cosenza posizione BUSC 270/92716, in liquidazione ordinaria dal 1996 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05835

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cosenza nuova a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 545-*octiesdecies*, comma 2 e 3 del codice civile che prevede la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Cosenza Nuova a r.l.», con sede in Cosenza alla via degli Stadi, n. 39 (Cosenza) costituita con atto notaio dott.ssa Maria Mancini in data 12 giugno 1962 repertorio 2178, registro società n. 1359, tribunale di Cosenza posizione BUSC 195/74122, in liquidazione ordinaria dal 1996 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05836

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1991, concernente «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, concernente «Disciplina dell'attività delle consi-

gliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto in particolare l'art. 7, primo comma, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

Visto l'art. 7, secondo comma del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art. 6, primo comma, lettera *c)*, della legge citata, nel quale si stabilisce che il Comitato formuli entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengano indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie e i criteri di valutazione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, concernente «Disciplina delle modalità di finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

Considerato che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;

la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;

la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata;

Considerato che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere è necessario incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne attraverso:

azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;

azioni intensive che continuino nel tempo;

azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire;

Il Comitato nazionale di parità
e pari opportunità nel lavoro formula

per il 2005 il programma-obiettivo «Per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete».

Si tratta di azioni positive che hanno l'obiettivo di:

1) promuovere, al proprio interno, la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali anche attraverso specifici percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze dirigenziali e/o di responsabilità;

2) progettare la modifica dell'organizzazione del lavoro e sperimentare l'attuazione di processi innovativi collegati con la gestione del personale ed il miglioramento della cultura organizzativo-gestionale e del clima aziendale in un'ottica di parità con l'adozione, ad esempio, di politiche di conciliazione, di responsabilità sociale delle imprese, di bilanci di genere, sistemi di e-quality e percorsi formativi rivolti ai vertici e ai quadri sull'applicazione delle pari opportunità;

3) sperimentare processi di sviluppo e consolidamento professionale delle lavoratrici a tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici;

4) consolidare imprese femminili attive (con documentazione probante) da almeno due anni (titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria) attraverso:

studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati;

azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di imprenditrice;

formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;

5) promuovere le pari opportunità attraverso progetti integrati concordati ed attuati da almeno tre soggetti, ognuno secondo le proprie specificità: un'associazione di genere, un'organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali progetti possono, per esempio, prevedere azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di implementazione dell'ottica di genere in tutte le politiche e tutti i livelli della società (Gender Mainstreaming).

Destinatarie/i delle azioni sono:

per il punto 1 - occupate/i - iscritte/i - associate/i;

per il punto 2 - occupate/i;

per il punto 3 - occupate;

per il punto 4 - imprese femminili;

per il punto 5 - persone che insistono nell'ambito territoriale dell'ente pubblico proponente.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.

La durata massima dei progetti non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Nella valutazione dei progetti si terrà conto dei seguenti criteri:

qualità e logica progettuale;

congruità economico-finanziaria;

efficacia delle azioni;

trasversalità rispetto alle politiche organizzative;

capacità di produrre effetti di sistema;

competenze specifiche documentate del personale impegnato nei progetti (in particolare formatori e mentor), rilevabili dai curricula allegati;

congruità e specificità degli studi di fattibilità;

definizione delle competenze in entrata e in uscita nei processi formativi.

Roma, 25 maggio 2005

Il presidente del Comitato: MARONI

05A05841

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 giugno 2005.

Modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, che prevede il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187/L del 27 dicembre 2004, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

Visto il decreto GAB/DEC/007/2005 in data 21 gennaio 2005 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha nominato i componenti della Commissione istituita dall'art. 1, comma 11, della suddetta legge n. 308/2004;

Visto in particolare il comma 14 dell'art. 1 della succitata legge n. 308/2004, il quale dispone che ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori;

Visto il decreto GAB/DEC/089/2004 in data 4 agosto 2004 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha costituito il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali - CESPA - con l'obiettivo di:

ottimizzare l'efficacia delle strategie e dei provvedimenti in campo ambientale sul piano economico, sociale, produttivo ed occupazionale;

contribuire alla valorizzazione di una attiva partecipazione dei soggetti economici e sociali chiamati ad esprimersi sull'individuazione e sull'attuazione delle strategie di politica per l'ambiente;

aumentare la competitività delle nostre aziende anche attraverso una rivisitata politica di aiuti alle imprese basati sull'incentivazione della eco-efficienza;

avere a disposizione uno strumento condiviso per la valutazione degli effetti diretti ed indiretti delle politiche ambientali intraprese;

contribuire alla migliore integrazione e sinergia tra la programmazione del Governo centrale e quella delle istituzioni decentrate;

favorire l'armonizzazione tra le articolate competenze delle istituzioni;

inserire le nostre politiche in un più coordinato quadro normativo europeo ed internazionale;

contribuire alla cultura dello «sviluppo sostenibile»;

promuovere e monitorare azioni e progetti congiunti e integrati degli aspetti ambientali, sociali ed economici;

Considerato che il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali - CESPA - è costituito dal vertice istituzionale delle maggiori organizzazioni nazionali delle parti economiche e sociali: Casartigiani, CGIL, CIA, CISAL, CISL, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confservizi, Confindustria, Lega delle cooperative, UGL, UIL, UIC, ABI e che ogni organizzazione è rappresentata da propri rappresentanti in seno al Consiglio stesso;

Ritenuto che il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali - CESPA - possa, pertanto, proficuamente adempiere alle funzioni di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali disposte dalla suddetta legge n. 308/2004;

Ritenuto che per adempiere alle funzioni di consultazione disposte dalla suddetta legge n. 308/2004 vadano consultate le associazioni nazionale di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, così come integrato dall'art. 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 189 del 14 agosto 1998, recante la «Disciplina dei diritti dei consumatori»;

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 della suddetta legge 30 luglio 1998, n. 281, che istituiscono il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, costituito dai rappresentati delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ne disciplinano le funzioni;

Considerato che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ha tra i propri compiti di esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo e sugli schemi di regolamento che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti

e di favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

Ritenuto, pertanto che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti assolve alle funzioni di consultazione delle associazioni nazionale per la tutela dei consumatori disposte dalla suddetta legge n. 308/2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla consultazione di:

Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali - CESPA;

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

associazioni nazionale di protezione ambientale individuale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, così come integrato dall'art. 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. Le funzioni di consultazione sono assicurate dal Gruppo di coordinamento istituito nell'ambito della Commissione di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 308/2004, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio GAB/DEC/007/2005 del 21 gennaio 2005.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, il gruppo di coordinamento della commissione provvede a convocare, di norma presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e secondo le modalità che riterrà opportune, il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali - CESPA, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le associazioni nazionale di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, così come integrato dall'art. 17, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. Il gruppo di coordinamento terrà conto delle indicazioni e delle osservazioni degli organismi e delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e le trasmetterà alla Commissione ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici, nei seguenti settori e materie:

gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna;

tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il Ministro: MATTEOLI

05A05838

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Abruzzo di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti del 9 dicembre e del 10 dicembre 2004 nella provincia di Teramo;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Abruzzo subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Teramo - piogge persistenti dal 9 dicembre al 10 dicembre 2004;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori del comune di Bisenti e Cermignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A05824

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rapid Service S.c. a r.l.», in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visti il verbale di ispezione straordinaria in data 21 maggio 2004, il successivo verbale di accertamento in data 14 ottobre 2004 e la relazione del liquidatore in data 15 novembre 2004 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Rapid Service S.c. a r.l.», in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale 07533760018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Bruno Giovanni, nato a Cosenza il 25 dicembre 1973, con studio in Roma, corso Trieste n. 184, domiciliato in Torino, via Carlo della Porta, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A05905

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Inforcoop Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Inforcoop Calabria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro (codice fiscale 00527470793) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Ernesto Mazzei, nato a Catanzaro il 19 settembre 1945, domiciliato in Catanzaro, via Giuseppe Rito n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A05906

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Conforto», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale Conforto», con sede in Roma (codice fiscale 03915490589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Stefano Sotgiu, nato a Savona il 30 luglio 1967, domiciliato in Roma, presso Confcooperative Lazio, via Nomentana n. 314, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A05907

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gruppo infermieri professionali La Sorgente - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gruppo infermieri professionali La Sorgente - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede in Padova (codice fiscale 02641130287) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Baldan, nato a Monselice (Padova) il 19 maggio 1969, domiciliato Montegrotto Terme (Padova), corso Terme, 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A05908

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Peric Pavo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese, che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Peric Pavo, cittadino croato, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diploma o Zavrsenoj srednjoj skoli», conseguito presso la Scuola media superiore di Meccanica di Sarajevo (Bosnia Erzegovina) al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c), d), e),* e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi idoneo e attinente, all'esercizio delle attività per le quali il riconoscimento è richiesto;

Vista l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese del settore, la Conferenza determina di accogliere la domanda dell'interessato e non ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Peric Pavo, nato il 29 marzo 1967, a Duke (Bosnia-Erzegovina), cittadino croato, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti di protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c), d), e),* e *g)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A05825

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Carlos Alberto Roses Pesce, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese, che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Carlos Alberto Roses Pesce, cittadino italiano e uruguayano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in ingegneria industriale, «opzione elettrica», conseguito presso l'Universidad de la Repubblica, della Repubblica Oriental del Uruguay, in Montevideo (Uruguay) al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione, cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Considerato che, pur essendo il sig. Roses Pesce anche cittadino italiano, il titolo professionale del quale si chiede il riconoscimento è stato conseguito interamente in un Paese extracomunitario e ciò rende necessario seguire la procedura adottata per gli stranieri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi idoneo e attinente, all'esercizio delle attività per le quali il riconoscimento è richiesto, la Conferenza determina di accogliere la domanda dell'interessato e non ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive,

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Carlos Alberto Roses Pesce, nato il 20 aprile 1953 a Montevideo (Uruguay) cittadino italiano e uruguayano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici e di riscaldamento e climatizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A05826

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 marzo 2005.

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente, per l'anno scolastico 2004-2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visti l'art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché l'art. 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

Visti l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art. 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» nonché la nota tecnica di accompagnamento che ha previsto la riduzione di 33.847 posti di insegnamento nel triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dei quali 12.260 per l'anno scolastico 2004/2005;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l'art. 3, commi 88-90»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Vista la circolare ministeriale n. 2 prot. n. 257 del 13 gennaio 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto «Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale»;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, «le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono, ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina» e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

Visto il decreto interministeriale del 20 luglio 2004, n. 57 recante disposizioni relative alla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, con il quale sono state, tra l'altro, quantificate, per il medesimo anno, le consistenze delle dotazioni organiche dei vari ambiti di istruzione, corrispondenti a 79.597 posti per la scuola dell'infanzia, 230.162 per la scuola primaria, 158.609 per la scuola secondaria di primo grado, 221.789 per la scuola secondaria di secondo grado e 48.680 per il sostegno degli alunni diversamente abili;

Tenuto conto che la consistenza degli organici definita ai sensi del predetto decreto interministeriale n. 57, ed il conseguente recupero di 10.338 posti di organico di personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell'IGOP n. 85370 del 9 agosto 2004, comprovano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la nota n. 162/36 del 3 agosto 2004 con la quale la Corte dei conti ha restituito il già citato decreto n. 57/2004 unitamente alle osservazioni formulate dell'Ufficio di controllo;

Vista la nota n. 219 del 1° ottobre 2004 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione

generale del personale della scuola, con la quale si è provveduto al ritiro del decreto interministeriale 20 luglio 2004, n. 57, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai fini del controllo preventivo;

Considerata l'esigenza di assicurare, comunque, la continuità giuridica alle annuali fasi di determinazione degli organici e considerato, altresì, che, tanto le disposizioni emanate per l'anno scolastico 2003/2004 e recepite nel provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004, quanto le consistenze di organico effettivamente istituite costituiscono atti presupposti del presente decreto relativo alla formulazione degli organici del personale docente della scuola per l'anno scolastico 2004/2005;

Ravvisata pertanto l'esigenza, ai fini di cui sopra, che il provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004 relativo alla determinazione delle consistenze di organico del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 e la certificazione delle economie di spesa di cui alla nota del MEF - IGOP con n. 85370 del 9 agosto 2004 facciano parte integrante del presente decreto;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del 9 marzo 2005 e del 23 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Consistenze dotazioni

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l'anno scolastico 2004/2005 sono quelle riportate nelle allegate tabelle «A», «B», «C», «D» e «E», costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.

3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.

4. Ai fini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *f)* della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «B1» costituente parte integrante del presente decreto, riferiti rispettivamente sia all'incremento delle iscrizioni nella scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della citata scuola primaria.

5. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

6. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, le riduzioni quantificate nelle tabelle «A», «B», «C», «D», «E» vanno integrate con le ulteriori economie di posti derivanti dall'applicazione di particolari istituti giuridici (tabella «F»).

Art. 2.

Dotazioni provinciali

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica c/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti.

4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, nonché a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

Art. 3.

Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004.

2. Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004, per l'anno scolastico 2004/2005, è confermato per le attività di tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004.

3. L'insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell'anno scolastico 2003/2004. Nelle classi prime deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell'anno scolastico 2003/2004 è stato impartito l'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua.

4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza di tali docenti l'insegnamento è affidato agli altri docenti facenti parte dell'organico di istituto in possesso dei requisiti. In via residuale e nel limite del contingente regionale, possono essere attivati ulteriori posti, da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

Art. 4.

Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.

3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici,

fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Art. 5.

Scuola secondaria di primo grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004.

2. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2004/2005 e fino alla messa a regime, l'assetto organico della scuola secondaria di primo grado, come definito dal citato art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, è confermato secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di realizzare le attività educative previste dal nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2004/2005 è confermato il numero dei posti per le attività di tempo prolungato attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004.

Art. 6.

Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado

1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999.

Art. 7.

Dotazione organica dei centri territoriali permanenti

In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004.

Art. 8.

Sezioni ospedaliere

1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

Art. 9.

Dotazione organica di sostegno

1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

3. Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.

4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Art. 10.

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

Art. 11.

Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131 e dal presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 12.

Verifica e monitoraggio

1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal canto loro, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per la necessaria circolarità delle informazioni e degli aggiornamenti nell'ambito del sistema.

Art. 13.

Scuole di lingua slovena

1. Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia, definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.

Art. 14.

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella B1.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 21 marzo 2005

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 164.

Tabella **A** - Scuola dell'infanzia

Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004
Le variazioni in aumento sono finanziate ai sensi dell'art. 7, comma5, della legge 28.3.2003, n.53

Regione	Organico 2003/04 (A)	Organico 2004/2005 (B)	Variazione organico (C=B-A)	% Variazione organico (D=C/A*100)
Abruzzo	2.471	2.480	9	0,36%
Basilicata	1.308	1.314	6	0,46%
Calabria	4.532	4.545	13	0,29%
Campania	12.161	12.154	-7	-0,06%
Emilia Romagna	3.558	3.600	42	1,18%
Friuli Venezia Giulia	1.423	1.436	13	0,91%
Lazio	6.418	6.420	2	0,03%
Liguria	1.640	1.642	2	0,12%
Lombardia	8.547	8.599	52	0,61%
Marche	2.678	2.676	-2	-0,07%
Molise	604	606	2	0,33%
Piemonte	5.317	5.359	42	0,79%
Puglia	7.674	7.687	13	0,17%
Sardegna	2.874	2.878	4	0,14%
Sicilia	8.794	8.795	1	0,01%
Toscana	4.826	4.848	22	0,46%
Umbria	1.408	1.407	-1	-0,07%
Veneto	3.468	3.474	6	0,17%
Totale	**79.701**	**79.920**	**219**	**0,27%**

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)
(C): variazione dell'organico
(D): percentuale di variazione dell'organico

Tabella **B** - Scuola Primaria

Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004

Regione	Organico 2003/2004	Organico 2004/2005	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	5.206	5.094	-112	-2,15%
Basilicata	2.945	2.876	-69	-2,34%
Calabria	10.390	10.104	-286	-2,75%
Campania	26.929	26.557	-372	-1,38%
Emilia Romagna	14.024	14.084	60	0,43%
Friuli Venezia Giulia	4.562	4.499	-63	-1,38%
Lazio	20.667	20.564	-103	-0,50%
Liguria	5.284	5.178	-106	-2,01%
Lombardia	35.260	35.247	-13	-0,04%
Marche	5.693	5.589	-104	-1,83%
Molise	1.407	1.391	-16	-1,14%
Piemonte	16.361	16.251	-110	-0,67%
Puglia	17.039	16.791	-248	-1,46%
Sardegna	6.859	6.607	-252	-3,67%
Sicilia	22.869	22.568	-301	-1,32%
Toscana	12.532	12.476	-56	-0,45%
Umbria	3.273	3.223	-50	-1,53%
Veneto	18.060	18.060	0	0,00%
Totale	**229.360**	**227.160**	**-2.200**	**-0,96%**

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno e degli anticipi)
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno e degli anticipi)
(C): variazione dell'organico
(D): percentuale di variazione dell'organico

Tabella **B1** - Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53 A.S. 2004/2005

Regione	**Posti assegnati per anticipi 2004/05**
Abruzzo	52
Basilicata	33
Calabria	132
Campania	450
Emilia Romagna	85
Friuli Venezia Giulia	23
Lazio	238
Liguria	45
Lombardia	154
Marche	49
Molise	15
Piemonte	112
Puglia	282
Sardegna	84
Sicilia	347
Toscana	87
Umbria	30
Veneto	111
Totale	**2.331**

Tabella **C** - Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s. 2004/2005 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004

Regione	Organico 2003/2004 (A)	Organico 2004/2005 (B)	Variazione organico (C=B-A)	% Variazione organico (D=C/A*100)
Abruzzo	3.552	3.527	-25	-0,70%
Basilicata	2.247	2.222	-25	-1,11%
Calabria	7.865	7.710	-155	-1,97%
Campania	21.328	21.155	-173	-0,81%
Emilia Romagna	8.333	8.390	57	0,68%
Friuli Venezia Giulia	2.682	2.716	34	1,27%
Lazio	13.781	13.814	33	0,24%
Liguria	3.297	3.333	36	1,09%
Lombardia	21.719	21.665	-54	-0,25%
Marche	3.661	3.655	-6	-0,16%
Molise	1.022	1.022	0	0,00%
Piemonte	9.991	9.993	2	0,02%
Puglia	13.001	12.898	-103	-0,79%
Sardegna	5.618	5.506	-112	-1,99%
Sicilia	18.691	18.530	-161	-0,86%
Toscana	7.695	7.724	29	0,38%
Umbria	2.053	2.046	-7	-0,34%
Veneto	11.415	11.455	40	0,35%
Totale	**157.951**	**157.360**	**-590**	**-0,37%**

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)
(C): variazione dell'organico
(D): percentuale di variazione dell'organico

Tabella **D** - Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s.2004/2005 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004

Regione	Organico 2003/2004	Organico 2004/2005	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	5.512	5.427	-85	-1,54%
Basilicata	3.195	3.128	-67	-2,10%
Calabria	10.938	10.752	-186	-1,70%
Campania	27.904	27.584	-320	-1.15%
Emilia Romagna	12.881	12.612	-269	-2,09%
Friuli Venezia Giulia	4.188	4.184	-4	-0.10%
Lazio	21.468	21.147	-321	-1,50%
Liguria	4.768	4.680	-88	-1,85%
Lombardia	28.174	28.031	-143	-0,51%
Marche	6.056	5.999	-57	-0,94%
Molise	1.611	1.611	0	0,00%
Piemonte	14.057	13.909	-148	-1,05%
Puglia	19.398	19.183	-215	-1,11%
Sardegna	8.071	8.032	-39	-0,48%
Sicilia	23.379	22.991	-388	-1,66%
Toscana	12.049	11.963	-86	-0,71%
Umbria	3.297	3.288	-9	-0,27%
Veneto	15.747	15.659	-88	-0.56%
Totale	**222.693**	**220.180**	**-2.513**	**-1,13%**

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno)
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)
(C): variazione dell'organico
(D): percentuale di variazione dell'organico

Tabella **E** - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2004/05 e variazioni rispetto alle consistenze di organico 2003/2004

Regione	Organico di diritto 2004/2005	Posti aggiuntivi a.s. 2003/04	Posti aggiuntivi a.s. 2004/2005	Totale posti a.s. 2004/05	Differenza B-C
	A	B	C	D=A+C	
Abruzzo	1.260	213	193	1.453	-20
Basilicata	668	83	73	741	-10
Calabria	2.202	415	379	2.581	-36
Campania	8.146	143	36	8.182	-107
Emilia Romagna	2.478	518	473	2.951	-45
Friuli Venezia Giulia	694	211	197	891	-14
Lazio	4.785	432	359	5.144	-73
Liguria	1.137	72	55	1.192	-17
Lombardia	5.057	1.911	1.804	6.861	-107
Marche	983	412	391	1.374	-21
Molise	275	87	82	357	-5
Piemonte	2.987	563	512	3.499	-51
Puglia	4.665	568	497	5.162	-71
Sardegna	1.662	201	176	1.838	-25
Sicilia	6.340	554	465	6.805	-89
Toscana	2.196	654	611	2.807	-43
Umbria	548	217	206	754	-11
Veneto	2.597	1.020	965	3.562	-55
Totale	**48.680**	**8.274**	**7.474**	**56.154**	**-800**

(A): le quantità di organico sono le stesse dell'anno scolastico 2003/2004

Tabella **F**

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

riduzione degli esoneri e dei semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico (art. 3 comma 88 della legge n.350/2003 -finanziaria 2004)	- 1.200
riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari (cessazione SNR e meno supplenti in sostituzione dei presidi incaricati)	- 1.800
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
riduzione posti di sostegno per effetto del DPCM di cui all'art. 35 della legge n. 289/2002	- 650
recupero posti costituiti per la salvaguardia della titolarità dei docenti interessati alla riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento che si renderanno vacanti dopo i movimenti in quanto indisponibili per i movimenti stessi (art. 4 D.I. Organici)	-500
TOTALE	**- 6.150**

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto

Scuola materna	=
Scuola elementare	- 2.200
Scuola secondaria di I grado	- 590
Scuola secondaria di II grado	- 2.513
Sostegno	- 800
TOTALE	**- 6.103**

Riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici
(i valori sono stimati)

riduzione degli esoneri e dei semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico (art. 3 comma 88 della legge n.350/2003 -finanziaria 2004)	- 1.200
riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari (cessazione SNR e meno supplenti in sostituzione dei presidi incaricati)	- 1.800
riduzione numero docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti di istituto per effetto delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, della legge n. 289/2002	- 500
riduzione dei soprannumerari per effetto degli interventi di riconversione	- 1.000
riduzione dei posti per ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi	- 500
riduzione posti di sostegno per effetto del DPCM di cui all'art. 35 della legge n. 289/2002	- 650
recupero posti costituiti per la salvaguardia della titolarità che renderanno vacanti dopo i movimenti in quanto indisponibili per i movimenti stessi (art. 4 D.I. Organici)	- 500
TOTALE	**- 6.150**

TOTALE DELLE RIDUZIONI	**- 12.253**

Tabella di riepilogo

Previsione organico per l'a.s. 2004/05

Regione	Organico 2003/04	Organico 20043/2005	Variazione organico	% Variazione organico
	(A)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A*100)
Abruzzo	16.741	16.518	-223	-1,28%
Basilicata	9.695	9.534	-161	-1,60%
Calabria	33.725	33.098	-627	-1,82%
Campania	88.322	87.450	-872	-0,99%
Emilia Romagna	38.796	38.644	-152	-0,28%
Friuli Venezia Giulia	12.855	12.822	-33	-0,16%
Lazio	62.334	61.943	-391	-0,62%
Liguria	14.989	14.831	-158	-1,04%
Lombardia	93.700	93.491	-209	-0,17%
Marche	18.088	17.920	-168	-0,93%
Molise	4.644	4.628	-16	-0,30%
Piemonte	45.726	45.470	-256	-0,47%
Puglia	57.112	56.546	-566	-0,97%
Sardegna	23.422	23.019	-403	-1,70%
Sicilia	73.733	72.883	-850	-1,15%
Toscana	37.102	36.989	-113	-0,25%
Umbria	10.031	9.964	-67	-0,67%
Veneto	48.690	48.643	-47	-0,08%
Totale	**689.705**	**684.402**	**-5.303**	**-0,74%**

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2003/04 (ad esclusione del sostegno e anticipi)
(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno e anticipi)
(C): variazione dell'organico
(D): percentuale di variazione dell'organico

05A05912

DECRETO 18 maggio 2005.

Modifica del decreto del 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 28 ottobre 2003, ed in particolare il progetto n. 989 presentato da CRIS - Consorzio ricerche innovative per il Sud e dall'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 989 presentato da CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud e dall'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, con riferimento al progetto n. 989 presentato da CRIS - Consorzio ricerche innovative per il Sud e dall'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a € 2.340.390,00 e un credito agevolato fino a € 1.128.600,00 anziché un contributo nella spesa fino a € 2.341.090,00 e un credito agevolato fino a € 1.144.510,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 989 presentato da CRIS - Consorzio ricerche innovative per il Sud e dall'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 989 presentato da CRIS - Consorzio Ricerche Innovative per il Sud e dall'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente è conseguentemente aumentato di € 15.910,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 700,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 989 presentato da CRIS - Consorzio ricerche innovative per il Sud e dall'ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, è aumentata di € 16.610,00 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 989 del 06/02/2002 Comitato del 28/10/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di tecnologie di produzione e combustione a basso impatto ambientale di combustibili gassosi ad elevato contenuto di idrogeno.

Inizio: 01/07/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD
NAPOLI (NA)

ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE
S. Maria di Galeria (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 4.101.200,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.101.200,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.752.200,00	€ 0,00	€ 3.752.200,00
Eleggibile lettera c)	€ 349.000,00	€ 0,00	€ 349.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.101.200,00	€ 0,00	€ 4.101.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.341.090,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.144.510,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A05759

DECRETO 9 giugno 2005.

Rettifica del decreto 4 maggio 2005, nella parte che modifica la data di effettuazione della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario - indirizzo economico giuridico, per l'anno 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 che definisce, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2005/2006 di cui all'art. l, comma 1, lettera *b)*, della legge 2 agosto 1999;

Visto in particolare l'art. 1, comma 5, nel quale è stato stabilito che la prova scritta per l'Indirizzo economico giuridico si tenga sabato 10 settembre 2005;

Visto il calendario delle festività religiose ebraiche determinato per l'anno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004 in cui sono ricompresse le giornate del sabato;

Vista la legge 8 marzo 1089, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» e in particolare l'art. 4 che dispone che la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

Visto anche che il citato articolo dispone che nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti debbano tener conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico;

Considerata, per le motivazioni espresse, la necessità di provvedere alla modifica del decreto ministeriale 4 maggio 2005 nella parte attinente alla data relativa alla prova scritta del predetto Indirizzo economico giuridico;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 4 maggio 2005 citato in premesse, nella parte attinente la data della prova scritta dell'Indirizzo economico giuridico, è così modificato:

Indirizzo economico giuridico: 23 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2005

Il Ministro: MORATTI

05A05901

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2005.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale FAPI S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Centro di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati - Federazione artigiani pensionati italiani delle piccole e medie imprese del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo, dei servizi e dei pensionati - S.r.l.» in forma abbreviata «C.A.F. F.A.P.I. - S.r.l.», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 59, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, commi 2 e 3, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare il termine CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 10 febbraio 2005 la società «Centro di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati - Federazione artigiani pensionati italiani delle piccole e medie imprese del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo, dei servizi e dei pensionati - S.r.l.» in forma abbreviata «C.A.F. F.A.P.I. - S.r.l.» legalmente rappresentata dal suo presidente *pro-tempore*, avv. Sciotto Gino, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti costituenti il CAF hanno presentato la documentazione atta a comprovare di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta:

1) la dichiarazione con la quale il presidente della Federazione artigiani pensionati italiani, Scibilia Nicola, socio unico, afferma che il numero degli iscritti è superiore a 50.000, allegando il relativo cd;

2) il capitale sociale della società «C.A.F. F.A.P.I. - S.r.l.» è stato interamente versato, come risulta dalla ricevuta bancaria di € 52.000,00 del Banco di Sicilia S.p.a. - Agenzia di Giammoro, datata 9 dicembre 2004;

3) la polizza n. X01104294, con massimale di € 1.100.000,00 stipulata in data 1° aprile 2005 con la Fondiara - SAI S.p.a.;

4) sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, nonché dal presidente della società richiedente.

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164.

Roma, 6 giugno 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A05845

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4, prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'ordinanza emessa dal prefetto della provincia di Bari con decreto p.n. 04/1497/22.5/Gab del 2 maggio 2005, con la quale veniva disposta la chiusura di tutti gli uffici pubblici nei giorni 28 e 29 maggio 2005 in concomitanza della celebrazione nella città di Bari del XXVI Congresso nazionale eucaristico;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 473/RU/05 del 13 maggio 2005, con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che, in ottemperanza alla succitata ordinanza prefettizia il servizio di pubblicità immobiliare sede di Bari, sarebbe rimasto chiuso per l'intera giornata del 28 maggio 2005;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - servizio di pubblicità immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 12 maggio 2005 con nota prot. n. 926/05 ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - servizio di pubblicità immobiliare;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - servizio di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 28 maggio 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 6 giugno 2005

Il direttore regionale: GERBINO

05A05822

DECRETO 14 giugno 2005.

Approvazione del nuovo formato di stampa delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso i servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernente il nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio e l'approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche;

Visto il decreto 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Direttore generale degli affari civile e delle libere professioni del Ministero della giustizia, che approva il modello unico informatico, le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto 6 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante l'adeguamento all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

Ravvisata l'esigenza di introdurre un nuovo formato di stampa delle note di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 aprile 1997, anche al fine di ottimizzare i servizi erogati dall'Agenzia,

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, ai fini della conservazione delle note nella raccolta particolare prevista dall'art. 2664 del codice civile, delle ispezioni, delle certificazioni ipotecarie e per i dovuti controlli stabiliti dalla legge, procede con le proprie apparecchiature alla stampa delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione, in duplice esemplare, su appositi elaborati, prodotti secondo le modalità descritte nell'allegato *A*, conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto ministeriale 10 marzo 1995 ed aventi efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei.

2. Gli Uffici procedono alla stampa delle note con le modalità di cui al comma 1 per le formalità eseguite a far data dal 1° luglio 2005.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il direttore
dell'Agenzia del territorio
Picardi

Il capo del Dipartimento per
gli Affari di Giustizia del
Ministero della giustizia
IANNINI

ALLEGATO *A*

Sono riportate di seguito le modalità con le quali è effettuata la stampa delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione ai fini della conservazione nella raccolta particolare prevista dall'art. 2664 del codice civile.

Nota di trascrizione

1. INTESTAZIONE: viene riportata l'esatta denominazione dell'Ufficio.

2. RISERVATO ALL'UFFICIO: viene riportata la data della richiesta, il numero di presentazione, il numero di registro generale ed il numero di registro particolare. Viene indicata la modalità con cui è stata presentata la formalità: tramite supporto informatico o per via telematica.

3. QUADRO A: vengono riportati:

a) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di nota;

b) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino.

4. RISERVATO ALL'UFFICIO: vengono riportati i dati relativi alla liquidazione ed al certificato di eseguita formalità. I dati relativi al numero di art. dell'iscrizione a campione certo ed alla prenotazione a debito sono stampati solo se realmente presenti.

5. QUADRO B: vengono riportati di seguito tutti gli immobili e per ogni immobile:

a) vengono riportati le etichette dei campi relativi all'unità negoziale ed al progressivo dell'immobile ed i rispettivi contenuti;

b) relativamente all'identificazione catastale attuale dell'immobile:

vengono riportati in alternativa:

1) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali definitivi dell'immobile (sezione, foglio, particella, subalterno) ed i rispettivi contenuti. Per i parametri senza valore viene stampato un trattino;

2) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali transitori dell'immobile (numero di scheda o numero di protocollo o numero di variazione e anno) ed i rispettivi contenuti;

per le informazioni relative all'indirizzo vengono riportati:

1) la sola etichetta del campo indirizzo con la stampa di un trattino quando non è stato compilano alcuno dei campi che compongono l'indirizzo;

2) le etichette di tutti i campi che compongono l'indirizzo con il contenuto di ogni singolo campo. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino;

per le restanti informazioni vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di nota;

2. il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino;

c) relativamente all'identificazione catastale precedente dell'immobile:

vengono riportati:

1) il codice catastale del comune in cui si trova l'immobile, il tipo di catasto in cui risulta censito l'immobile;

ed in alternativa:

1) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali definitivi dell'immobile (sezione, foglio, particella, subalterno) ed i rispettivi contenuti. Per i parametri senza valore viene stampato un trattino;

2) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali transitori dell'immobile (numero di scheda o numero di protocollo o numero di variazione e anno) ed i rispettivi contenuti.

Se non è presente il contenuto dell'identificazione catastale precedente dell'immobile viene stampato un trattino.

Se non sono presenti immobili vengono stampate le etichette dei campi relativi all'unità negoziale ed al progressivo immobile seguite da un trattino.

6. QUADRO C: vengono riportati di seguito tutti i soggetti a favore e tutti i soggetti contro e:

a) per ogni soggetto a favore vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di nota;

2) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino; se non sono presenti soggetti a favore vengono stampate le etichette dei campi relativi al progressivo soggetto ed al numero di riga seguite da un trattino;

b) per ogni soggetto contro vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di nota;

2) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino; se non sono presenti soggetti contro vengono stampate le etichette dei campi relativi al progressivo soggetto ed al numero di riga seguite da un trattino.

7. QUADRO D: viene stampata l'intestazione e di seguito il contenuto. Se il quadro D non ha contenuto viene stampata l'intestazione e di seguito un trattino.

8. RICHIEDENTE: viene stampata la dicitura «IL RICHIEDENTE» seguita dal nominativo riportato nel quadro A nel campo richiedente o in mancanza dal nominativo riportato nel quadro A nel campo pubblico ufficiale o autorità emittente.

9. RISERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI: vengono stampati gli spazi riservati ai dati relativi alle domanda di annotazione.

Nota di iscrizione

1. INTESTAZIONE: viene riportata l'esatta denominazione dell'Ufficio.

2. RISERVATO ALL'UFFICIO: viene riportata la data della richiesta, il numero di presentazione, il numero di registro generale ed il numero di registro particolare. Viene indicata la modalità con cui è stata presentata la formalità: tramite supporto informatico o per via telematica.

3. QUADRO A: vengono riportati:

a) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di nota;

b) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino.

4. RISERVATO ALL'UFFICIO: vengono riportati i dati relativi alla liquidazione ed al certificato di eseguita formalità. I dati relativi al numero di art. dell'iscrizione a campione certo ed alla prenotazione a debito sono stampati solo se realmente presenti.

5. QUADRO B: vengono riportati di seguito tutti gli immobili e per ogni immobile:

a) vengono riportati le etichette dei campi relativi all'unità negoziale ed al progressivo dell'immobile ed i rispettivi contenuti;

b) relativamente all'identificazione catastale attuale dell'immobile:

vengono riportati in alternativa:

1) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali definitivi dell'immobile (sezione, foglio, particella, subalterno) ed i rispettivi contenuti. Per i parametri senza valore viene stampato un trattino;

2) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali transitori dell'immobile (numero di scheda o numero di protocollo o numero di variazione e anno) ed i rispettivi contenuti;

per le informazioni relative all'indirizzo vengono riportati:

1) la sola etichetta del campo indirizzo con la stampa di un trattino quando non è stato compilato alcuno dei campi che compongono l'indirizzo;

2) le etichette di tutti i campi che compongono l'indirizzo con il contenuto di ogni singolo campo. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino;

per le restanti informazioni vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di nota;

2) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino;

c) relativamente all'identificazione catastale precedente dell'immobile:

vengono riportati:

1) il codice catastale del comune in cui si trova l'immobile, il tipo di catasto in cui risulta censito l'immobile;

ed in alternativa;

1) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali definitivi dell'immobile (sezione, foglio, particella, subalterno) ed i rispettivi contenuti. Per i parametri senza valore viene stampato un trattino;

2) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali transitori dell'immobile (numero di scheda o numero di protocollo o numero di variazione e anno) ed i rispettivi contenuti.

Se non è presente il contenuto dell'identificazione catastale precedente dell'immobile viene stampato un trattino.

Se non sono presenti immobili vengono stampate le etichette dei campi relativi all'unità negoziale ed al progressivo immobile seguite da un trattino.

6. QUADRO C: vengono riportati di seguito tutti i soggetti e:

a) per ogni soggetto a favore vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di nota;

2) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino.

Se non sono presenti soggetti a favore vengono stampate le etichette dei campi relativi al progressivo soggetto ed al numero di riga seguite da un trattino;

b) per ogni soggetto contro vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di nota;

2) il contenuto dei campi. Nei campi non indicati viene stampato un trattino;

3) l'indicazione di terzo datore di ipoteca solo se esistente.

Se non sono presenti soggetti contro vengono stampate le etichette dei campi relativi al progressivo soggetto ed al numero di riga seguite da un trattino;

c) per ogni soggetto debitore non datore d'ipoteca vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti dal modello di nota;

2) il contenuto dei campi;

Se non sono presenti soggetti debitori non datori d'ipoteca vengono stampate le etichette dei campi relativi al progressivo soggetto ed al numero di riga seguite da un trattino.

7. QUADRO D: viene stampata l'intestazione e di seguito il contenuto. Se il quadro D non ha contenuto viene stampata l'intestazione e di seguito un trattino.

8. RICHIEDENTE: viene stampata la dicitura IL RICHIEDENTE seguita dal nominativo riportato nel quadro A nel campo richiedente o in mancanza dal nominativo riportato nel quadro A nel campo pubblico ufficiale o autorità emittente.

9. RISERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI: vengono stampati gli spazi riservati ai dati relativi alle domande di annotazione.

Domanda di annotazione

1. INTESTAZIONE: viene riportata l'esatta denominazione dell'Ufficio.

2. RISERVATO ALL'UFFICIO: viene riportata la data della richiesta, il numero di presentazione, il numero di registro generale ed il numero di registro particolare. Viene indicata la modalità con cui è stata presentata la fomalità: tramite supporto informatico o per via telematica.

3. QUADRO A: vengono riportati:

a) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di domanda;

b) il contenuto dei campi. Nei campi non indicati viene stampato un trattino.

4. RISERVATO ALL'UFFICIO: vengono riportati i dati relativi alla liquidazione ed al certificato di eseguita formalità. I campi relativi al numero di articolo dell'iscrizione a campione certo e alla prenotazione a debito sono stampati solo se realmente presenti.

5. QUADRO B; vengono riportati di seguito tutti gli immobili e per ogni immobile:

a) vengono riportati le etichette dei campi relativi all'unità negoziale ed al progressivo dell'immobile ed i rispettivi contenuti;

b) relativamente all'identificazione catastale attuale dell'immobile; vengono riportati in alternativa:

1) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali definitivi dell'immobile (sezione, foglio, particella, subalterno) ed i rispettivi contenuti. Per i parametri senza valore viene stampato un trattino;

2) le etichette dei campi relativi ai parametri identificativi catastali transitori dell'immobile (numero di scheda o numero di protocollo o numero di variazione e anno) ed i rispettivi contenuti;

per le informazioni relative all'indirizzo vengono riportati:

1) la sola etichetta del campo indirizzo con la stampa di un trattino quando non è stato compilato alcuno dei campi che compongono l'indirizzo;

2) le etichette di tutti i campi che compongono l'indirizzo con il contenuto di ogni singolo campo. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino;

per le restanti informazioni vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di domanda;

2) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino;

c) relativamente agli importi delle quote frazionate, se presenti, vengono riportati:

le etichette dei campi previsti dal modello di domanda ed il rispettivo contenuto.

Se non sono presenti immobili vengono stampate le etichette dei campi relativi all'unità negoziale ed al progressivo immobile seguite da un trattino.

6. QUADRO C; vengono riportati di seguito tutti i soggetti e:

a) per ogni soggetto a favore vengono riportati;

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di domanda;

2) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino.

Se non sono presenti soggetti a favore viene stampata l'etichetta del campo relativo al progressivo soggetto seguita da un trattino;

b) per ogni soggetto contro vengono riportati:

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di domanda;

2) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino.

Se non sono presenti soggetti contro viene stampata l'etichetta del campo relativo al progressivo soggetto seguita da un trattino;

c) per i soggetti a favore dei quali esplica i suoi effetti l'annotazione (art. 2843 c.c.):

1) le etichette di tutti i campi previsti nel modello di domanda;

2) il contenuto dei campi. Nei campi senza contenuto viene stampato un trattino.

Se non sono presenti soggetti di tale tipologia viene stampata l'etichetta del campo relativo al progressivo soggetto seguita da un trattino.

7. QUADRO D: viene stampata l'intestazione e di seguito il contenuto. Se il quadro D non ha contenuto viene stampata l'intestazione e di seguito un trattino.

8. RICHIEDENTE: viene stampata la dicitura IL RICHIEDENTE seguita dal nominativo riportato nel quadro A nel campo richiedente o in mancanza dal nominativo riportato nel quadro A nel campo pubblico ufficiale o autorità emittente.

9. RISERVATO ALL'UFFICIO PER ANNOTAZIONI: vengono stampati gli spazi riservati ai dati relativi alle domande di annotazione.

05A05932

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispensa di notai dall'ufficio per limiti di età

Con decreti dirigenziali del 16 maggio 2005, vistati dalla Ragioneria in data 6 giugno 2005, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

Ottoni Mario, nato a Fabriano (Ancona) il 13 ottobre 1930, notaio residente nel comune di Fabriano, d.n. Ancona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 ottobre 2005;

Brambilla Ulderico, nato a Milano il 1º novembre 1930, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º novembre 2005;

Giordano Federico, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 1º novembre 1930, notaio residente nel comune di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º novembre 2005;

Gilardoni Giovanni, nato a Roma il 2 novembre 1930, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 novembre 2005;

Della Penna Antonio, nato a Casalbordino (Chieti) il 6 novembre 1930, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 novembre 2005;

Gerbino Fortunato, nato a Santo Stefano di Camastra (Messina) il 18 novembre 1930, notaio residente nel comune di Varese, d.n. Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 novembre 2005;

Martini Orlando, nato a Ceprano (Frosinone) il 19 novembre 1930, notaio residente nel comune di Ceprano, d.n. Frosinone, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 novembre 2005;

Bonardi Francesco, nato a Iseo (Brescia) il 20 novembre 1930, notaio residente nel comune di Palazzolo sull'Oglio, d.n. Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 novembre 2005.

05A05839

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2062
Yen giapponese	131,74
Lira cipriota	0,5740
Corona ceca	29,998
Corona danese	7,4412
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66830
Fiorino ungherese	249,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6958
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0372
Corona svedese	9,2665
Tallero sloveno	239,43
Corona slovacca	38,645
Franco svizzero	1,5379
Corona islandese	79,14
Corona norvegese	7,8485
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3150
Leu romeno	36160
Rublo russo	34,3390
Nuova lira turca	1,6631
Dollaro australiano	1,5860
Dollaro canadese	1,5165
Yuan cinese	9,9831
Dollaro di Hong Kong	9,3810
Rupia indonesiana	11615,71
Won sudcoreano	1220,80
Ringgit malese	4,5846
Dollaro neozelandese	1,7132
Peso filippino	66,552
Dollaro di Singapore	2,0247
Baht tailandese	49,345
Rand sudafricano	8,2891

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06014

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 15% + Clorteteraciclina 12,5% Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto provvedimento n. 125 del 20 maggio 2005

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 15% + CLORTETERACICLINA 12,5% CEVA VETEM S.P.A. estensione di validità della soluzione ottenuta con il prodotto - A.I.C. n. 102699.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità della soluzione ottenuta con il prodotto, e precisamente la validità è ora di 24 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rapido cat & dog».

Estratto provvedimento n. 126 del 20 maggio 2005

Medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante RAPIDO CAT & DOG.

Richiesta di estensione del periodo di validità del prodotto finito e dopo prima apertura - A.I.C. n. 103290.

Titolare A.I.C.: Zapi industrie chimiche S.p.a., via Terza Strada n. 12 - Conselve (Padova).

Oggetto del provvedimento: si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto, l'estensione del periodo di validità, in confezionamento integro: da 24 mesi a 60 mesi, e la validità dopo prima apertura a sessanta giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante i periodi di validità.

I lotti già prodotti, con validità del prodotto in confezionamento integro di 24 mesi, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05843

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquida Chemifarma S.p.a.».

Estratto provvedimento n. 128 del 31 maggio 2005

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA CHEMIFARMA S.P.A.

Richiesta variazione della denominazione del medicinale veterinario prefabbricato.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei n. 16 - Forlì.

Confezioni:

bottiglia da 100 ml - A.I.C. n. 102714019;

bottiglia da 1 l - A.I.C. n. 102714021;

tanica da 5 l - A.I.C. n. 102714033;

tanica da 10 l - A.I.C. n. 102714045.

Si autorizza, per il medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto, la variazione della denominazione in «Tilosina 24% liquida Chemifarma S.p.a.».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti del medicinale veterinario prefabbricato prodotti con la precedente denominazione «Tilosina 20% liquida Chemifarma S.p.a.» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05844

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «Certiquality S.r.l.», con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione iniziale della fabbrica e sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «Certiquality S.r.l.», con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove iniziali e del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «Certiquality S.r.l.», con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Geotessili» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «Certiquality S.r.l.», con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Camini-condotti interni di terracotta/ceramica; camini-componenti-elementi esterni di calcestruzzo; camini-componenti-condotti fumari di calcestruzzo; camini-componenti-blocchi di calcestruzzo; camini requisiti per camini metallici» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «Certiquality S.r.l.», con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certifi-

cazione, del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «Certiquality S.r.l.», con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Elementi per muratura di laterizio; elementi di muratura di silicato di calcio; elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso; elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato; elementi per muratura di pietra agglomerata» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «Certiquality S.r.l.», con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazione del controllo di produzione in fabbrica con sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

05A05828

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ICIM S.p.a.», in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «ICIM S.p.a.», con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici, fibrorinforzati, specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio e di alluminio» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 7 maggio 2005 l'organismo «ICIM S.p.a.», con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Accessori per serramenti - serrature e chiavistelli - serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

05A05827

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla Società «Compagnia fiduciaria italiana S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in breve «Cofit S.r.l.», in Reggio Emilia.

Con D.D. 1º giugno 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Compagnia fiduciaria italiana S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in breve «Cofit S.r.l.», con sede legale in Reggio Emilia, iscritta nel registro delle imprese di Reggio Emilia, numero di iscrizione e C.F. 02134060355, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A05819

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Hemofil M».

Estratto provvedimento UPC/II/1939 del 23 maggio 2005

Specialità medicinale: HEMOFIL M.

Confezioni:

A.I.C. n. 027128014/M - IV 1 flac. liof. 1000 UI + 1 flac. 10 ml;

A.I.C. n. 027128026/M - IV 1 flac. liof. 500 UI + 1 flac. 10 ml;

A.I.C. n. 027128038/M - IV fl. liof. 250 UI + fl. 10 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0014/001-003/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del metodo di inattivazione/rimozione virale con solvente/detergente.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05750

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Meninvact».

Estratto provvedimento UPC/II/1940 del 23 maggio 2005

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione;

A.I.C. n. 035437021/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035437033/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001-002/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: trasferimento di tre metodi analitici usati per il rilascio/stabilità dell'idrossido di alluminio in bulk da un laboratorio a contratto al laboratorio controllo di qualità Chiron Behring Gmbh & co. KG, Emil von Behring Strasse 76, 35006, Marburg, Germany.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1943 del 23 maggio 2005

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione;

A.I.C. n. 035437021/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035437033/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001/II/026.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modernizzazione dello stabilimento Chiron Behring Gmbh & co. KG di Marburg (Germania).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1945 del 23 maggio 2004

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione per iniezione;

A.I.C. n. 035437021/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035437033/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento dei metodi analitici per la produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05751-05A05755-05A05757

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Menjugate».

Estratto provvedimento UPC/II/1941 del 23 maggio 2005

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione;

A.I.C. n. 035436029/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035436031/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/003/II/026.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: trasferimento di tre metodi analitici usati per il rilascio/stabilità dell'idrossido di alluminio in bulk da un laboratorio a contratto al laboratorio controllo di qualità Chiron Behring Gmbh & co. KG - Emil von Behring Strasse 76, 35006, Marburg, Germany.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1944 del 23 maggio 2005

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione;

A.I.C. n. 035436029/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035436031/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ammodernamento dello stabilimento Chiron Behring GmbH & co KG di Marburg (Germania).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1946 del 23 maggio 2005

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione;

A.I.C. n. 035436029/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035436031/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/II/027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento dei metodi analitici per la produzione del princio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05753-05A05756-05A05758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Iodosorb».

Estratto provvedimento UPC/II/1942 del 23 maggio 2005

Specialità medicinale: IODOSORB.

Confezioni:

A.I.C. n. 026254045/M - 5 unità sterili monodose 5 g;

A.I.C. n. 026254058/M - 3 unità sterili monodose 10 g;

A.I.C. n. 026254060/M - 2 unità sterili monodose 17 g.

Titolare A.I.C.: Smith and Nephew S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0168/001/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di crodafos come un surfattante alternativo utilizzato nel processo di produzione del principio attivo, cadexomer iodine.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05754

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dalacin C Fosfato».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 362 del 30 maggio 2005

Medicinale: DALACIN C FOSFATO.

Titolare A.I.C.: Pharmacia N.V./S.A., con sede legale e domicilio fiscale in B-2870 Puurs, Rijksweg 12, Belgio (BE).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023868019 - «300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023868021 - «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 023868019, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A05747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chimono»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 363 del 30 maggio 2005

Medicinale: CHIMONO.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, c.a.p. 20132, Italia, codice fiscale n. 00714810157.

Variazione A.I.C.: modifica standard - terms.

È modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 027957024 - 5 compresse 400 mg;

a: A.I.C. n. 027957024 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A05749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dalacin C»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 364 del 30 maggio 2005

Medicinale: DALACIN C.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022633059 - «150 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 022633085 - «300 mg capsule rigide» 24 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «300 mg capsule rigide» 24 capsule - A.I.C. n. 022633085, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A05748

Proroga dello smaltimento scorte della specialità medicinale «Eprex»

Estratto del provvedimento U.P.C. n. 138

Con riferimento alla domanda della società Janssen Cilag S.p.a. del 12 aprile 2005, si comunica che, in base alle risultanze degli atti istruttori ed alla corrispondenza degli stessi alla normativa vigente - con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo n. 178/1991 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; all'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; al decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; al decreto del Ministro della salute 6 maggio 2004, con cui è stato trasferito il personale dal Ministero della salute all'AIFA nel rispetto del comma 7 dell'art. 48 di cui sopra; al decreto del Ministro della salute 30 marzo 2004 con cui è stato nominato il dott. Nello Martini direttore generale dell'AIFA; alla determinazione del direttore generale 16 settembre 2004;

Viste le motivazioni portate da codesta spettabile società, ed al fine di consentire la disponibilità del prodotto per i pazienti.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale EPREX:

1 flac. 1 ml 2000 u/ml - A.I.C. n. 027015027/M;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml - A.I.C. n. 027015041/M;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml - A.I.C. n. 027015066/M;

1 flac. 1000 u/0,5 ml - A.I.C. n. 0270150078/M;

1 siringa tamp fosf 1000 ui/0,5 ml - A.I.C. n. 027015142/M;

1 siringa tamp fosf 2000 ui/0,5 ml - A.I.C. n. 027015155/M;

1 siringa tamp fosf 3000 ui/0,3 ml - A.I.C. n. 027015167/M;

1 siringa tamp fosf 4000 ui/0,4 ml - A.I.C. n. 027015179/M;

1 siringa tamp fosf 10000 ui/1 ml - A.I.C. n. 027015181/M;

40000 ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml - A.I.C. n. 027015193/M;

40000 ui/ml soluzione iniettabile 4 flaconcino 1 ml - A.I.C. n. 027015205/M;

40000 ui/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml - A.I.C. n. 027015217/M;

6 siringhe preriempite da 500 ui/0.25 ml - A.I.C. n. 027015229/M;

1 siringa preriempita da 5000 ui/0.5 ml - A.I.C. n. 027015231/M;

1 siringa preriempita da 6000 ui/0.6 ml - A.I.C. n. 027015243/M;

1 siringa preriempita da 7000 ui/0.7 ml - A.I.C. n. 027015256/M;

1 siringa preriempita da 8000 ui/0.8 ml - A.I.C. n. 027015268/M;

1 siringa preriempita da 9000 ui/0.9 ml - A.I.C. n. 027015270/M.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni, a partire dal 30 maggio 2005 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1758 del 15 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2005, senza ulteriore proroga.

05A05752

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501138/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00